



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 189

OGGETTO: *Giudizio Comune c/ MASCIULLI Giuseppe, quale titolare della ditta individuale "Nuova Serigrafia Masciulli". - Impugnazione dell'ordinanza, emessa il 14/05/2008 dal Tribunale di Trani, innanzi alla Corte di Cassazione.*

SETTORE: SEGRETERIA AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: *favorevole*.

Dott. Pasquale MAZZONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: *favorevole*. 14/5/08

Dott. Giuseppe DI BLASE

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000: *favorevole*.

Dott. Pasquale MAZZONE

L'anno duemilaotto, il giorno diciannove del mese di Giugno, alle ore 09,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	A
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Daniela TRAVISANI	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale MAZZONE.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 11/04/2001, il Sig. MASCIULLI Giuseppe, titolare della ditta "Nuova Serigrafia di Masciulli", chiedeva al Tribunale di Trani la condanna di questo Comune al risarcimento dei danni subiti dalla stessa a causa di inadempienze contrattuali, relativa alla gestione dei campi sportivi "San Sabino" e S. Marocchino";
- con deliberazione di G.C. n. 107 del 18/05/2001, si conferiva l'incarico all'avv. Sabino PALMIERI di difendere le ragioni di questo Ente nel predetto giudizio;
- nelle more del predetto giudizio di merito, tra le parti in causa venivano avviate trattative per eventuali soluzioni transattive;
- con deliberazione di G.C. n. 101 del 07/11/2002, si conferiva incarico all'avv. Sabino PALMIERI per l'abbandono di ogni soluzione transattiva intrapresa con la ditta "Nuova Serigrafia di Masciulli Giuseppe", poiché ritenuta da questo Comune non rispondente al pubblico interesse;
- con il medesimo provvedimento si dava, altresì, incarico al predetto legale di agire in giudizio contro la ditta Masciulli per ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti da questo Comune, nonché per ottenere, con procedura d'urgenza, l'immediata restituzione del campo sportivo "S. Marocchino", essendo quello "San Sabino" già stato restituito in data 03/04/2002;
- a seguito del predetto incarico, l'avv. Sabino PALMIERI, con apposito atto di citazione, chiedeva al G.U. del Tribunale di Trani di dichiarare la risoluzione del contratto in essere con la "Nuova Serigrafia di Masciulli", di condannare quest'ultima alla riconsegna degli impianti sportivi al Comune ed a rifondere a Comune stesso tutti i danni prodotti dalle inadempienze contrattuali;
- con sentenza n. 114/2003, il Tribunale di Trani accoglieva la domanda del ricorrente di cui all'atto di citazione dell'11/04/2001 e, per l'effetto, condannava questo Comune al pagamento, in favore del sig. MASCIULLI, della somma di €. 50.000,00, oltre interessi, spese di lite, onorari e diritti come per legge;
- con provvedimento n. 27 del 29/01/2004, la G.C. deliberava di impugnare la suddetta sentenza n. 114/2003, nonché, di dover chiedere la sospensione della esecutività della stessa, conferendo il relativo incarico all'avv. Sabino PALMIERI;
- il predetto legale, con atto dell'1/03/2004 proponeva appello avverso la sentenza n. 114/2003 innanzi a alla Corte di Appello di Bari e, in data 11/03/2004, proponeva ricorso ex art. 351 c.p.c., chiedendo la sospensione della sentenza impugnata;
- con nota del 31/03/2004, pervenuta a questo Ente in pari data ed acquisita al n. 5846 di protocollo, l'avv. PALMIERI comunicava che la predetta istanza di sospensione della sentenza non era stata accolta dalla citata Corte di Appello;
- con nota del 06/06/2008, acquisita al n. 17600 di protocollo, l'avv. PALMIERI ha comunicato che il Giudice Unico del Tribunale di Trani - Sez. di Canosa di Puglia, nell'udienza del 14/05/2008, ha rimesso sul ruolo la causa intentata con la deliberazione di G.C. n. 101 del 07/11/2002, disponendo la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte di Appello di Bari sul giudizio di appello proposto da questo Comune avverso la sentenza del Tribunale di Trani - Sez. di Canosa di Puglia, n. 114/2003 che trovasi attualmente fissata all'udienza dell'8/01/2010 per la precisazione delle conclusioni;
- con la stessa nota, il predetto legale ha fatto rilevare che la decisione assunta dal G.U. non è affatto condivisibile ed è, inoltre, gravemente lesiva degli interessi di questo Ente, in quanto rinvia di molti anni la riscossione del credito di questo Comune, col rischio di pregiudicarlo definitivamente;

- il medesimo legale ha fatto rilevare, inoltre, che tale ordinanza non è revocabile, ma è impugnabile solo con il regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione nel termine di trenta giorni dal 04/06/2008, chiedendo, pertanto, incarico di promuovere regolamento di competenza innanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la ridetta ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Vista la delibera di G.C. n. 22 del 18/01/2008 avente come oggetto l' approvazione delle tariffe da applicare per la liquidazione del corrispettivo spettante agli Avvocati difensori del Comune;

Visto che sulla proposta di questa deliberazione:

- il Dirigente del Settore Segreteria e AA. GG. ha espresso il parere favorevole in linea tecnica;
- il Dirigente del Settore Finanze ha espresso il parere favorevole in linea contabile;
- il Segretario Generale ha espresso il parere favorevole di conformità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati;

- di incaricare l' avv. Sabino PALMIERI di promuovere regolamento di competenza innanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso l' ordinanza emessa dal Tribunale di Trani - Sez. di Canosa di Puglia nell'udienza del 14/05/2008;
- di dare atto che all'assunzione della spesa necessaria per l'esecuzione del presente provvedimento, quantificata, presumibilmente, in €. 3.000,00, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale con impegno al cap. 124 del PEG/2008;
- di stabilire che in favore del predetto professionista, sarà liquidato un corrispettivo calcolato mediante l'applicazione delle tariffe approvate con il succitato atto deliberativo n. 22/2008.

-
- La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., con unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

